

**ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 15 LEGGE N. 241/1990
PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
MISSIONE 5 - COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.3
“SISTEMA NAZIONALE DI CERTIFICAZIONE DELLA PARITÀ DI GENERE”**

TRA

La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità (di seguito denominato Dipartimento o anche Amministrazione titolare dell'intervento), con sede in Roma, Largo Chigi 19, codice fiscale n. 80188230587, rappresentato dal cons. Laura Menicucci, in qualità di Capo del Dipartimento per le pari opportunità,

E

L'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in qualità di Soggetto attuatore del progetto (di seguito denominata Unioncamere o Soggetto attuatore) con sede in Roma, Piazza Sallustio 21, codice fiscale n. 80099790588, rappresentata dal dott. Giuseppe Tripoli, Segretario Generale di Unioncamere, in qualità di legale rappresentante,

di seguito denominate anche singolarmente “Parte” e/o congiuntamente definite “Parti”

VISTO

- il regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e successive modifiche e integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”;
- il regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e successive modifiche e integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo;
- il regolamento (EU) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato Testo rilevante ai fini del SEE;
- il regolamento (UE) 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell'agricoltura;

- il regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) 1296/2013, 1301/2013, 1303/2013, 1304/2013, 1309/2013, 1316/2013, 223/2014, 283/2014 e la decisione 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) 966/2012;
- la comunicazione del 5 marzo 2020 della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni su "Un'Unione dell'uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020-2025";
- il regolamento (UE) 2020/852 del 18 giugno 2020, art. 17, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 del 18 febbraio 2021 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- il regolamento (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi stabiliti nel PNRR;
- la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri";
- il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010, concernente la "Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri", registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2012, reg. 9. Foglio 313, e in particolare l'articolo 16 concernente il Dipartimento per le pari opportunità, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2019, il quale prevede che "Il Dipartimento per le pari opportunità è la struttura di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri che opera nell'area funzionale inerente alla promozione ed al coordinamento delle politiche dei diritti della persona, delle pari opportunità, della parità di trattamento e di rimozione di ogni forma e causa di discriminazione, di prevenzione e contrasto della violenza sessuale e di genere e degli atti persecutori, della tratta e dello sfruttamento degli esseri umani, nonché delle mutilazioni genitali femminili e delle altre pratiche dannose";
- il decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alle pari opportunità dell'8 aprile 2019 concernente la riorganizzazione del Dipartimento per le pari opportunità, con efficacia a decorrere dall'8 maggio 2019, registrato alla Corte di conti il 3 maggio 2019, Reg.ne – Succ. n. 880;

- il decreto del Segretario Generale del 2 settembre 2021, con il quale la dott.ssa Laura Menicucci è stata inquadrata, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nella prima fascia del ruolo del personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'art. 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 303 e con il quale alla medesima è stata contestualmente attribuita la qualifica di consigliere a decorrere dal 23 agosto 2021;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 luglio 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 2 settembre 2022 con il numero 2244, che conferisce alla dott.ssa Laura Menicucci, Consigliere del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'incarico di Capo del Dipartimento per le pari opportunità e contestualmente la titolarità del centro di responsabilità n. 8 "pari opportunità" del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l'articolo 15 che stabilisce che *"le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"*;
- il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), recante "Principi comuni di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico", in particolare l'articolo 5, comma 6, il quale stabilisce che: *"Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione"*;
- il decreto del Ministero per lo sviluppo economico del 31 maggio 2017, n.115, "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni";
- il decreto legge del 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", in particolare l'articolo 41, comma 2 ter, per cui *"Le Amministrazioni che emanano atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, associano negli atti stessi, il Codice unico di progetto dei progetti autorizzati al programma di spesa con l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e del valore complessivo dei singoli investimenti"*;
- il decreto legislativo dell'11 aprile 2006, n. 198, recante "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246" e in particolare l'art 46 bis che istituisce un sistema della certificazione della parità di genere;
- la "Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026", presentata dal Ministro per le pari opportunità e la famiglia al Consiglio dei ministri in data 5 agosto 2021, che costituisce una delle linee di impegno del Governo in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
- il decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 27 gennaio 2022 recante "Istituzione della Cabina di regia interistituzionale per la parità di genere";
- l'accordo esecutivo sottoscritto il 28 gennaio 2022 tra il Dipartimento per le pari opportunità e SOGEI - Società Generale d'Informatica S.p.A. per l'"Attività di sviluppo della "Piattaforma di certificazione" della parità di genere relativo ad interventi in attuazione del PNRR";
- il decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 22 febbraio 2022 recante "Istituzione dell'Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parità di genere";

- il decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 5 aprile 2022 recante “Istituzione del Tavolo di lavoro permanente sulla certificazione di genere alle imprese” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2022;
- il decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 29 aprile 2022 recante “Parametri per il conseguimento della certificazione della parità di genere alle imprese e coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e consiglieri territoriali e regionali di parità” registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2022 Reg.ne 1606 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1° luglio 2022;
- la legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 1042, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
- la legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 1043, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- la legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 1044, ai sensi del quale si prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;
- il decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- l’art. 9 del sopra citato decreto legge che recita *“Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente”*;
- il decreto legge del 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”;
- il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 concernente l’“Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione”;
- il decreto legge del 10 settembre 2021, n. 121, recante “Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali” e, in particolare, l’articolo 10, che contiene disposizioni sulle procedure di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2021, adottato ai sensi del predetto comma 1044 al fine di definire le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché dei traguardi e degli obiettivi degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;

- la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 ottobre 2021, n. 21, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2021, recante "Approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2022";
- la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato del 30 dicembre 2021, n. 32, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente";
- la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024";
- la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato del 18 gennaio 2022, n. 4, recante Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1 del decreto legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative;
- la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato del 24 gennaio 2022, n. 6, recante Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR;
- la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato del 20 febbraio 2022, n. 9, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR";
- il decreto legge del 30 aprile 2022 n. 36, art. 34 recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza che introduce meccanismi premiali per le imprese che ottengono la certificazione della parità di genere";
- la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato del 21 giugno 2022, n. 27, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR" e in particolare le "Linee Guida per lo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio del PNRR";
- la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato del 4 luglio 2022, n. 28, recante "Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative";
- la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato del 26 luglio 2022, n. 29, in materia di procedure finanziarie del PNRR e in particolare il "Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR";
- la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato del 11 agosto 2022, n. 30, in materia di procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR e in particolare le "Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori";

CONSIDERATO CHE

- la Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026 rappresenta lo schema di valori, la direzione delle politiche che dovranno essere realizzate nei prossimi anni e il punto di arrivo in termini di parità di genere, essa è il riferimento per l'attuazione del PNRR;

- la Strategia nazionale per la parità di genere ha una prospettiva di lungo termine ed è il risultato di un percorso ampio e partecipato che ha coinvolto le amministrazioni, le parti sociali e le principali realtà associative e presenta cinque priorità: lavoro, reddito, competenze, tempo e potere;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza sviluppa, attraverso le sue missioni, le priorità della Strategia nazionale per la parità di genere, in coerenza con la Strategia di genere adottata dalla Commissione europea a marzo 2020, con l'obiettivo di raggiungere, entro il 2026, l'incremento di cinque punti nella classifica dell'Indice sull'uguaglianza di genere elaborato dall'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE), che attualmente vede l'Italia al 14esimo posto nella classifica dei Paesi UE-27;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza mira a trasformare l'Italia in un sistema paese più sostenibile, più resiliente e meglio preparato ad affrontare le sfide e le opportunità della transizione ecologica e digitale con lo scopo di promuovere la coesione economica, sociale e territoriale del Paese;
- le Missioni del PNRR condividono tre "Priorità trasversali" relative alle pari opportunità di genere, generazionali e territoriali, dove l'attenzione ai temi della parità di genere prevede che ogni intervento del Piano si ispiri ai principi 2 e 3 del Pilastro europeo dei diritti sociali, in linea con l'obiettivo 5 di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e con la strategia CE sulla parità di genere;
- la Misura 5 "Inclusione e coesione", Componente 1 "Politiche attive del lavoro e sostegno all'occupazione", Investimento 1.3 "Sistema di certificazione della parità di genere" del PNRR prevede i seguenti traguardi ed obiettivi così come specificati nell'allegato alla Council Implementing Decision (CID) del 13 luglio 2021:

Traguardo M5C1-12 entrata in vigore del sistema di certificazione della parità di genere e relativi meccanismi di incentivazione per le imprese – entro il quarto trimestre 2022. Il sistema di certificazione della parità di genere e i relativi meccanismi di incentivazione per le imprese devono contemplare almeno le dimensioni seguenti: opportunità per le donne di crescita in azienda, parità salariale a parità di mansioni, politiche di gestione delle differenze di genere, tutela della maternità. Definizione dei meccanismi di incentivazione per le imprese che intraprendono il processo di certificazione e degli orientamenti tecnici, compresi: I) l'elaborazione delle norme tecniche del sistema di certificazione della parità di genere per le imprese; II) l'identificazione dei meccanismi di incentivazione; III) la misura deve essere accompagnata dall'istituzione di un sistema informativo;

Obiettivo M5C1-13 ottenimento della certificazione della parità di genere da parte di almeno 800 imprese (di cui almeno 450 piccole e medie imprese e microimprese) - entro il secondo trimestre del 2026;

Obiettivo M5C1-14 ottenimento della certificazione della parità di genere da parte di almeno 1000 imprese sostenute attraverso l'assistenza tecnica - entro il secondo trimestre del 2026;

- con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 sono stati assegnati 10 milioni di euro al Dipartimento per le pari opportunità, per la realizzazione dell'investimento "Sistema di certificazione della parità di genere", a valere sul Dispositivo per la Ripresa e Resilienza - Next Generation EU;
- il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nel PNRR comporta, ai sensi dall'art. 24 del regolamento (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021, il disimpegno da parte della Commissione Europea del relativo contributo finanziario, con la conseguente riduzione o revoca delle risorse relative agli investimenti previsti nel medesimo PNRR;
- il Dipartimento per le pari opportunità intende dare attuazione all'intervento Misura 5 "Inclusione e coesione", Componente 1 "Politiche attive del lavoro e sostegno all'occupazione", Investimento 1.3 "Sistema di certificazione della parità di genere" del PNRR per il raggiungimento dei due obiettivi sopracitati avvalendosi del supporto di un ente con comprovate capacità di interlocuzione col mondo imprenditoriale;

- il Dipartimento per le pari opportunità, in qualità di centro di competenza nazionale per l'attuazione del principio di pari opportunità e non discriminazione, cura l'adozione delle iniziative necessarie all'adeguamento dell'ordinamento nazionale ai principi ed alle disposizioni dell'Unione europea, anche attraverso la realizzazione dei programmi comunitari che incidono sulla capacità istituzionale dei diversi attori nazionali e regionali rispetto a particolari ambiti di intervento programmatico e attuativo in grado di valorizzare la parità tra uomini e donne e l'integrazione della prospettiva di genere;
- per quanto sopra esposto, per l'attuazione dell'Investimento "Sistema di certificazione della parità di genere" del PNRR, occorre avvalersi di un soggetto altamente qualificato che abbia acquisito e consolidato un know-how specifico ed abbia maturato una pregressa e significativa esperienza in materia di promozione dell'imprenditorialità femminile con particolare riferimento alle politiche e alla programmazione in ottica di genere;
- Unioncamere, ente pubblico che unisce e rappresenta istituzionalmente il sistema camerale italiano, ha il compito di cura e rappresentanza degli interessi generali delle Camere di Commercio, anche promuovendo e realizzando iniziative di coordinamento e sostegno dell'attività del Sistema camerale in tutte le sue articolazioni funzionali, incluse le organizzazioni imprenditoriali, dei consumatori e dei lavoratori; da oltre venti anni segue le attività di promozione dell'imprenditorialità femminile anche in forza di Protocollo d'intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico per la promozione dell'imprenditorialità femminile, esteso nel 2013 al Dipartimento per le pari opportunità. Progressivamente sono stati costituiti e sono attivi i Comitati per la promozione dell'imprenditorialità femminile, in cui siedono imprenditrici individuate dalle Associazioni imprenditoriali di categoria e dalle Organizzazioni sindacali con l'obiettivo di sostenere la nascita e il consolidamento dell'imprenditorialità femminile e la promozione delle pari opportunità;
- Unioncamere nel 2003 ha progettato e cura l'Osservatorio per l'imprenditorialità femminile, l'unico strumento disponibile in Italia e in Europa per il rilascio delle statistiche disaggregate di genere, il cui monitoraggio trimestrale è fondamentale per orientare le decisioni dei soggetti pubblici;
- il sistema camerale, tra le sue attività, segue i temi relativi alla normativa tecnica, accompagnando organizzazioni pubbliche e private nei percorsi di certificazione volontaria e regolamentata di prodotto e processo;
- Unioncamere collabora da decenni con UNI (Ente italiano di normazione) e il 10 maggio 2018 ha siglato un accordo con la stessa UNI con l'obiettivo di accrescere la conoscenza della normazione tecnica da parte delle PMI e di diffondere la cultura normativa attraverso attività di divulgazione mirate ed efficaci. accordo a cui hanno aderito, ad oggi, n. 36 Camere di commercio;
- presso le Camere di commercio sono stati attivati n. 9 UNICAdesk, sportelli di accompagnamento alla conoscenza e all'implementazione delle norme UNI;
- la missione di Unioncamere è quella di raccordare le Camere di Commercio nell'affiancamento alle imprese;
- Unioncamere, in forza di un Protocollo siglato il 10 giugno 2022 con la Ragioneria generale dello Stato - attraverso attività di informazione, comunicazione, promozione ed orientamento, nonché iniziative di presentazione dei contenuti e delle opportunità del PNRR e delle sue modalità di attuazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo - accompagna le imprese alla partecipazione ai bandi e alle misure del PNRR e le supporta nelle fasi propedeutiche alla predisposizione delle domande nonché sulle modalità attuative dei bandi e sulle procedure per beneficiarne;
- è interesse comune del Dipartimento per le pari opportunità e di Unioncamere promuovere presso le imprese la certificazione di genere e l'attuazione del relativo intervento del PNRR attraverso la stipula di un accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 241 del 7 agosto 1990;

**TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO LE PARTI CONVENGONO
QUANTO SEGUE**

**Art. 1
Finalità**

Il presente accordo attiene a comuni interessi pubblici delle Parti.

Con il presente accordo, il Dipartimento per le pari opportunità, titolare dell'intervento Misura 5 "Inclusione e coesione", Componente 1 "Politiche attive del lavoro e sostegno all'occupazione", Investimento 1.3 "Sistema di certificazione della parità di genere", e Unioncamere, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, intendono sviluppare un rapporto di collaborazione finalizzato al raggiungimento degli obiettivi del PNRR relativi all'intervento sulla certificazione della parità di genere.

Il presente accordo, a tal fine, disciplina i rapporti tra le Parti per il raggiungimento degli obiettivi dell'intervento del PNRR "Sistema di certificazione della parità di genere" specificati in premessa.

**Art.2
Oggetto dell'accordo**

Per le finalità di cui all'articolo 1 del presente accordo Unioncamere si impegna a realizzare le seguenti attività:

- A1. progettazione e organizzazione delle attività relative all'introduzione del sistema della certificazione della parità di genere e diffusione del sistema di certificazione della parità di genere: i costi di tale attività saranno in parte a carico di Unioncamere, come definito nel Progetto esecutivo, di cui all'articolo 3;
- B1. erogazione dei pagamenti per i costi di certificazione della parità di genere ad almeno 450 PMI, intese come beneficiarie finali del servizio, che ottengono la certificazione della parità di genere. I pagamenti, fino ad esaurimento fondi, sono erogati direttamente agli organismi di certificazione accreditati e ammessi a ricevere i pagamenti tramite Avviso pubblico;
- C1. fornitura di servizi di assistenza tecnica e accompagnamento alla certificazione della parità di genere ad almeno 1.000 PMI (comprehensive delle 450 PMI di cui al punto B1) che ottengono successivamente la certificazione della parità di genere. L'attività inerisce all'assistenza tecnico-consulenziale alle PMI ai fini della conoscenza ed adozione della prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022 "Linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere che prevede l'adozione di specifici KPI inerenti alle politiche di parità di genere nell'organizzazioni" finalizzata all'ottenimento della certificazione della parità di genere.

Il Dipartimento per le pari opportunità si impegna a corrispondere:

- A2. rimborso a Unioncamere a valere sulle risorse nazionali a copertura delle spese per la progettazione e organizzazione di servizi relativi all'introduzione del sistema della certificazione della parità di genere alle PMI;
- B2. pagamento a Unioncamere a valere sulle risorse del PNRR, attribuite all'intervento per la certificazione della parità di genere con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, a fronte delle fatture liquidate da Unioncamere agli organismi accreditati per i costi sostenuti per la certificazione delle PMI;
- C2. corrispettivo a Unioncamere a valere sulle risorse del PNRR, attribuite all'intervento per la certificazione della parità di genere con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto

2021, per la fornitura di servizi di assistenza tecnica e accompagnamento alla certificazione delle PMI e contributo per i costi sostenuti da Unioncamere per l'accompagnamento delle imprese che non otterranno la certificazione.

Art. 3 Attuazione dell'accordo

Gli obiettivi, le modalità, i tempi di realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 2 sono specificati nel Progetto di massima allegato al presente accordo, contenente anche un Piano finanziario delle attività.

Per l'attuazione delle attività A1, B1 e C1, Unioncamere predispone un apposito Progetto esecutivo, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, che si intende perfezionato con l'approvazione da parte del Dipartimento per le pari opportunità. Il Progetto esecutivo deve prevedere la definizione in dettaglio delle attività e dei relativi costi, il relativo cronoprogramma e le modalità operative per lo svolgimento di ogni intervento.

Per lo svolgimento delle attività previste nel presente accordo, Unioncamere si avvale sia di personale proprio e propri mezzi sia delle proprie strutture operanti in regime di *house providing* e, previa intesa con il Dipartimento per le pari opportunità, può sviluppare eventuali forme di collaborazione con altre autorità, enti ed organismi pubblici.

Unioncamere provvede ad espletare le predette attività presso le proprie sedi e presso le imprese.

Art. 4 Durata ed efficacia

Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione dell'ultimo firmatario; esso è vincolante per Unioncamere dalla data di sottoscrizione dell'ultimo firmatario e per il Dipartimento dall'avvenuta registrazione da parte degli organi di controllo.

Le azioni del progetto dovranno essere portate a termine e completate entro il 31 dicembre 2026.

Qualsiasi modifica e/o integrazione del presente accordo deve essere preventivamente concordata tra le parti e formalizzata per iscritto con le stesse modalità con le quali è stato adottato il presente accordo.

Eventuali proroghe sono richiedibili da Unioncamere ed autorizzabili dal Dipartimento nell'eventualità di una proroga del termine finale delle attività previste nel PNRR - Next Generation EU.

Art. 5 Attività volte alla progettazione e organizzazione di servizi di certificazione della parità di genere e diffusione del sistema di certificazione della parità di genere

Per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2, lettera A1, è previsto un importo complessivo di 3.134.775,67 euro di cui 2.683.457,10 euro a carico del Dipartimento per le pari opportunità e 451.318,57 euro a carico di Unioncamere (di cui euro 402.518,57 per costi generali).

L'importo a carico del Dipartimento è da intendersi a rimborso dei costi e delle spese per le attività espletate. L'importo è a valere su risorse del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, CDR 8, capitolo 493, pg. 30 "Spese per gli interventi relative ai diritti e alle pari opportunità".

L'erogazione delle risorse avverrà come di seguito specificato:

- prima tranche pari al 10% a titolo di anticipo entro 30 giorni dalla data di approvazione del Progetto

- esecutivo;
- successive tranches per un massimo del 20% a stato avanzamento lavori entro 30 giorni dall'invio di una relazione annuale di fine luglio, su presentazione di apposita fattura e subordinatamente alla verifica della regolare esecuzione comprovata da fatture regolarmente quietanziate;
 - il saldo, nella misura del 10%, entro 30 giorni dall'invio della relazione finale delle attività e subordinatamente alla verifica della regolare esecuzione, comprovata da fatture regolarmente quietanziate, e su presentazione di apposita fattura.

Il Dipartimento per le pari opportunità provvederà all'erogazione delle risorse mediante accredito sul conto corrente di Unioncamere, il cui numero è opportunamente comunicato al Dipartimento.

Art. 6

Attività volte ai pagamenti dei costi di certificazione della parità di genere

Per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2 lettera B1, è individuato un importo onnicomprensivo massimo di 5.500.000 euro (pagamenti per i costi di certificazione). L'importo è a valere su risorse del PNRR finanziate tramite il dispositivo Next Generation EU.

L'erogazione della prima tranche di risorse, pari al 10% a titolo di anticipo, avverrà, da parte del Dipartimento, entro 30 giorni dalla data di approvazione del Progetto esecutivo. L'erogazione delle ulteriori risorse avverrà, da parte del Dipartimento, a fronte di richieste bimestrali di rimborso da parte di Unioncamere che dovranno essere corredate dalle fatture regolarmente quietanziate emesse dagli organismi di certificazione per le spese sostenute al fine di certificare le PMI.

In ogni caso Unioncamere provvederà al pagamento degli organismi di certificazione solo subordinatamente all'avvenuta certificazione da parte delle PMI beneficiarie, previa acquisizione della relativa documentazione comprovante l'avvenuta certificazione, fino ad esaurimento delle risorse sopra citate.

Il Dipartimento per le pari opportunità provvederà all'erogazione delle risorse mediante accredito sul conto corrente di Unioncamere dedicato all'utilizzo delle risorse del PNRR, il cui numero è opportunamente comunicato al Dipartimento.

Il codice unico di progetto relativo all'attività di cui al presente articolo è J58I21000480006.

Art. 7

Attività di fornitura di servizi di assistenza tecnica e accompagnamento alla certificazione della parità di genere ad almeno n. 1.000 PMI che ottengono la certificazione della parità di genere

Per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2, lettera C1, è individuato un importo onnicomprensivo massimo di 2.500.000 euro (corrispettivo per servizi di assistenza tecnica e accompagnamento alla certificazione). L'importo è a valere su risorse del PNRR finanziate tramite il dispositivo Next Generation EU.

L'erogazione della prima tranche di risorse, pari al 10% a titolo di anticipo, avverrà, da parte del Dipartimento, entro 30 giorni dalla data di approvazione del Progetto esecutivo. L'erogazione delle ulteriori risorse avverrà, da parte del Dipartimento, a fronte di richieste bimestrali di rimborso da parte di Unioncamere corredate dalle fatture regolarmente quietanziate relative ai servizi di assistenza tecnica e di accompagnamento alla certificazione le PMI.

In ogni caso Unioncamere provvederà a richiedere il corrispettivo per i servizi in oggetto solo subordinatamente all'avvenuta certificazione da parte delle imprese beneficiarie, previa acquisizione della relativa documentazione comprovante l'avvenuta certificazione, fino ad esaurimento delle risorse sopra citate.

Il Dipartimento per le pari opportunità provvederà all'erogazione delle risorse mediante accredito sul conto corrente di Unioncamere dedicato all'utilizzo delle risorse del PNRR, il cui numero è opportunamente comunicato al Dipartimento.

Qualora i servizi di assistenza tecnica e accompagnamento siano erogati ad imprese che non ottengono la certificazione della parità di genere, i cui costi non possono essere coperti con i fondi del PNRR - Next Generation EU, il Dipartimento si impegna a pagare, nei limiti di 1.250.000 euro, pari al 50% dei fondi stanziati dal PNRR per queste attività, i costi sostenuti per tali servizi con fondi nazionali, previa regolare rendicontazione.

Il codice unico di progetto relativo all'attività di cui al presente articolo è J58I21000490006.

Art. 8 Procedura di rendicontazione delle spese e degli obiettivi

Unioncamere registra i dati di avanzamento finanziario nel sistema informatico adottato con legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 1043, denominato Regis, e implementa tale sistema con la documentazione specifica relativa a ciascuna procedura di affidamento e a ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento, al fine di consentire l'espletamento dei controlli amministrativo-contabili a norma dell'art. 22 del Reg. (UE) 2021/241.

Unioncamere, pertanto, dovrà inoltrare periodicamente tramite il sistema informatico, la richiesta di pagamento al Dipartimento comprensiva dell'elenco di tutte le spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento, gli avanzamenti relativi agli indicatori di intervento/progetto con specifico riferimento agli obiettivi del PNRR specificati in premessa.

Art. 9 Impegni delle Parti

Con la sottoscrizione del presente accordo, il Dipartimento per le pari opportunità si impegna a:

- garantire che Unioncamere riceva tutte le informazioni pertinenti per l'esecuzione dei compiti previsti e per l'attuazione delle operazioni, in particolare, le istruzioni necessarie relative alle modalità per la corretta gestione, verifica e rendicontazione delle spese;
- assicurare l'utilizzo del sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati Regis, istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, necessari alla sorveglianza, alla valutazione, alla gestione finanziaria, ai controlli amministrativo-contabili, al monitoraggio e agli audit, verificandone la corretta implementazione;
- fornire le informazioni riguardanti il sistema di gestione e controllo attraverso la descrizione delle funzioni e delle procedure in essere dell'Amministrazione titolare dell'Intervento e indicazioni specifiche per la rendicontazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 punto 3 del decreto legge n. 77 del 31 maggio 2021, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108;
- assolvere ad ogni altro onere e adempimento previsto a carico dell'Amministrazione titolare dell'Intervento dalla normativa comunitaria in vigore, per tutta la durata del presente Accordo.

Con la sottoscrizione del presente accordo, Unioncamere si impegna a:

- dare piena e corretta attuazione al presente accordo e alle attività indicate nel Progetto esecutivo, garantendo l'avvio tempestivo delle attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti.

- assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/241 e dal decreto legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- adempiere alle disposizioni previste dai regolamenti dell'Unione europea in merito agli aiuti "*de minimis*";
- assicurare l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
- rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'art. 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852 e garantire la coerenza con il PNRR approvato dalla Commissione europea;
- utilizzare il sistema informatico Regis, istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1043, della legge 31 dicembre 2020, n. 178, finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dall'Amministrazione titolare dell'Intervento;
- garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, e di quelli che comprovano il conseguimento degli obiettivi dell'intervento quantificati in base agli stessi indicatori adottati per i traguardi e per gli obiettivi della misura e assicurarne l'inserimento nel sistema informatico Regis nel rispetto delle indicazioni che saranno fornite dall'Amministrazione titolare dell'Intervento;
- fornire tutte le informazioni richieste relativamente alle procedure e alle verifiche in relazione alle spese rendicontate conformemente alle procedure e agli strumenti indicati dall'Amministrazione titolare dell'Intervento;
- garantire la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 punto 4 del decreto legge 77 del 31 maggio 2021, convertito con legge n. 108/2021 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell'Amministrazione centrale titolare di intervento PNRR (coincidente con l'amministrazione responsabile), del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario;
- facilitare le verifiche dell'Ufficio competente per i controlli dell'Amministrazione titolare dell'intervento dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i Soggetti Attuatori pubblici delle azioni;
- garantire la disponibilità dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute e degli obiettivi realizzati così come previsto ai sensi dell'articolo 9 punto 4 del decreto legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;
- predisporre i pagamenti secondo le procedure indicate dall'Amministrazione titolare dell'Intervento, nel rispetto del piano finanziario e cronogramma di spesa contenuto del Progetto esecutivo, inserendo nel sistema informativo i relativi documenti riferiti alle procedure e i giustificativi di spesa e pagamento necessari ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione

nazionale applicabile, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22 del Reg. (UE) n. 2021/241 e dell'art. 9 del decreto legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;

- inoltrare le richieste di pagamento all'Amministrazione titolare dell'Intervento con allegata la rendicontazione dettagliata delle spese effettivamente sostenute e del contributo al perseguimento dei traguardi e degli obiettivi associati alla misura PNRR di riferimento e i documenti giustificativi appropriati secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione titolare;
- garantire l'utilizzo di un conto corrente dedicato necessario per l'erogazione dei pagamenti e l'adozione di un'apposita codificazione contabile^[1] e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
- partecipare, ove richiesto, alle riunioni convocate dall'Amministrazione titolare dell'Intervento;
- garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni semestrali sullo stato di avanzamento del progetto, che l'Amministrazione titolare dell'Intervento riceva tutte le informazioni necessarie, relative alle linee di attività per l'elaborazione delle relazioni annuali di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/241, nonché qualsiasi altra informazione eventualmente richiesta;
- conseguire il raggiungimento degli obiettivi dell'intervento, quantificati secondo gli stessi indicatori adottati per gli obiettivi della misura PNRR di riferimento, e fornire, su richiesta dell'Amministrazione titolare dell'Intervento, le informazioni necessarie per la predisposizione delle dichiarazioni sul conseguimento degli obiettivi e delle relazioni e documenti sull'attuazione dei progetti;
- garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (ad es. utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU"), riportando nella documentazione progettuale l'emblema dell'Unione europea e fornire un'adeguata diffusione e promozione del progetto, anche online, sia web sia social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR; fornire i documenti e le informazioni necessarie secondo le tempistiche previste e le scadenze stabilite dai Regolamenti comunitari e dall'Amministrazione titolare dell'intervento e per tutta la durata del progetto;
- garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informata l'Amministrazione titolare dell'Intervento sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto, comunicare le irregolarità o le frodi riscontrate a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dalla stessa Amministrazione titolare dell'Intervento in linea con quanto indicato dall'art. 22 del regolamento (UE) 2021/2041.

Art. 10 **Sistema informativo**

Così come previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, articolo 1 comma 146, è istituito, presso il Dipartimento per le pari opportunità, un sistema informativo con funzioni di piattaforma di raccolta di dati disaggregati per genere e di informazioni sulla certificazione della parità di genere, nonché degli organismi di certificazione accreditati. Il sistema è progetto e gestito da Sogei - Società Generale d'Informatica S.p.A, sulla base dell'accordo esecutivo sottoscritto con il Dipartimento per le pari opportunità il 28 gennaio 2022.

Alla piattaforma, raggiungibile all'indirizzo <https://certificazione.pariopportunita.gov.it>, avranno accesso tutti gli organismi di certificazione accreditati per la valutazione di conformità secondo la Prassi 125:2022.

Unioncamere sovrintende al caricamento, da parte degli organismi di certificazione, dei dati della certificazione della parità di genere delle PMI che si avvalgono dei contributi per i costi di certificazione.

Art. 11 Comitato tecnico

Al fine di favorire l'attuazione del presente accordo e un'efficace collaborazione tra le Parti, con decreto del Capo Dipartimento per le pari opportunità, è costituito un Comitato tecnico di indirizzo composto da due rappresentanti del Dipartimento per le pari opportunità e da due rappresentanti di Unioncamere.

Il Comitato Tecnico ha il compito di monitorare l'andamento delle attività ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati, anche sulla base delle relazioni semestrali fornite dal Soggetto attuatore. Il Comitato analizza e risolve le eventuali criticità, ostacoli o inadempienze rispetto al regolare svolgimento delle attività e può definire, in corso d'opera, nel rispetto degli obiettivi generali del presente accordo e delle disposizioni di legge, eventuali azioni correttive.

Il Comitato Tecnico si riunisce con cadenza almeno semestrale su convocazione del Dipartimento e anche su eventuale richiesta di Unioncamere.

La partecipazione al Comitato non comporta oneri né spese di alcun tipo.

Art. 12 Responsabilità ed obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

Le Parti assumono a proprio esclusivo carico tutti gli obblighi verso i propri componenti, dipendenti o collaboratori impegnati nelle attività di progetto, in base alle disposizioni legislative ed ai regolamenti vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, esonerando la controparte da qualsiasi responsabilità od onere in merito.

Art. 13 Disimpegno delle risorse

L'eventuale disimpegno delle risorse del Piano, previsto dall'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/241 e dall'articolo 8 dal decreto legge n. 77 del 31 maggio 2021, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, comporta la riduzione o revoca delle risorse relative alle attività che non hanno raggiunto gli obiettivi previsti in premessa e specificati nel Progetto di massima di cui all'articolo 3 del presente accordo.

Art. 14 Rettifiche finanziarie

Ogni difformità rilevata nella regolarità delle spese, prima o dopo l'erogazione delle risorse in favore di Unioncamere, dovrà essere immediatamente rettificata e gli importi eventualmente corrisposti dovranno essere recuperati secondo quanto previsto dall'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241.

A tal fine Unioncamere si impegna, conformemente a quanto verrà disposto dal Dipartimento per le pari opportunità, a recuperare le somme indebitamente corrisposte.

Unioncamere è obbligata a fornire tempestivamente ogni informazione in merito ad errori od omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca delle risorse.

Art. 15
Foro competente

Le Parti si impegnano a risolvere in via amichevole le controversie che dovessero insorgere nella concreta attuazione del presente accordo.

Le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente accordo sono riservate, ai sensi dell'art. 15 comma 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Art. 16
Risoluzione per inadempimento

Il Dipartimento per le pari opportunità potrà avvalersi della facoltà di risolvere il presente accordo qualora Unioncamere non rispetti gli obblighi imposti a suo carico e, comunque, pregiudichi l'assolvimento da parte dello stesso Dipartimento per le pari opportunità degli obblighi imposti dalla normativa comunitaria.

Art. 17
Diritto di recesso

Le Parti hanno facoltà di recedere dal presente Accordo per sopravvenute e gravi cause mediante comunicazione scritta da inviare con posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della data del recesso. A Unioncamere è riconosciuto il corrispettivo relativo all'attività effettivamente svolta al momento della risoluzione.

Il Dipartimento per le pari opportunità potrà recedere in qualunque momento dagli impegni assunti col presente accordo nei confronti di Unioncamere qualora, a proprio giudizio, nel corso di svolgimento delle attività, intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della sottoscrizione del presente accordo o ne rendano impossibile o inopportuna la conduzione a termine.

Art. 18
Comunicazioni e scambio di informazioni

Ai fini della digitalizzazione dell'intero ciclo di vita delle attività, tutte le comunicazioni col Dipartimento per le pari opportunità devono avvenire per posta elettronica o posta elettronica certificata, ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005.

Gli indirizzi di posta elettronica certificata di riferimento segreteria.pariop@mailbox.governo.it per il Dipartimento per le pari opportunità e unioncamere@cert.legalmail.it per Unioncamere.

Art. 19
Riservatezza e trattamento dei dati personali

Ciascuna delle Parti si impegna a garantire il riserbo circa tutte le informazioni, dati, documenti, compresi quelli di carattere tecnico-scientifico oggetto del presente accordo e ad utilizzarli esclusivamente per il raggiungimento delle finalità di cui al presente accordo.

Per lo svolgimento di attività che richiedano particolari condizioni di riservatezza dovranno essere designati esclusivamente esperti in possesso dei requisiti previsti per la gestione di tali attività e di tale designazione dovrà essere data tempestiva comunicazione alla controparte.

Le Parti si impegnano, altresì, a trattare eventuali dati personali e sensibili conformemente alla normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come ulteriormente modificato, nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti del Garante.

Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Per Unioncamere
Il Segretario Generale
Dott. Giuseppe Tripoli

Per il Dipartimento per le pari opportunità
Il Capo Dipartimento
Cons. Laura Menicucci